



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 542 DEL 06/10/2026

OGGETTO: VIA DELL'ARTIGIANATO - SVINCOLO COLLEGAMENTO S.S.9 "EMILIA" (TANGENZIALE SUD): DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE. DECORRENZA: 07.10.2026 TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata dal competente servizio comunale in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, di provvedere alle opere di manutenzione urgenti e non ulteriormente differibili dei manti stradali;

ORDINA

- o In **Via dell'ARTIGIANATO** (tratto svincolo di collegamento tra S.S. 9 "Emilia" - Carreggiata Sud - ÷ Zona Artigianale "S.Grato") dal giorno **07 Ottobre 2026 sino a termine lavori**, limitatamente alla fascia oraria **07.00 ÷ 17.30**, è istituito il divieto di transito e sosta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o Compatibilmente con le esigenze di natura tecnica connesse alla natura dell'intervento in atto, è prevista deroga alla prescrizione riguardante il transito per le seguenti categorie di veicoli:
 - ☛ Veicoli/Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;

- ☛ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza (per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
- ☛ Veicoli di servizio utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche primarie (esclusivamente nel caso in cui l'intervento rivesta carattere di urgenza ed indifferibilità ed il recapito servito non risulti altrimenti raggiungibile);
- ☛ Veicoli a vario titolo accreditati a raggiungere aree pertinenziali private (soprattutto gli ambiti operativi ubicati in Via della Filanda) non altrimenti raggiungibili. Per tale categoria di veicoli l'accesso avverrà obbligatoriamente da Via dell'Artigianato ed il conseguente deflusso dall'intersezione con Via dei Maniscalchi;

In relazione a quanto sopra indicato viene istituito, in caso di necessità, l'obbligo per il soggetto incaricato della realizzazione delle opere di provvedere a demandare proprio personale (adeguatamente formato allo scopo) all'attività di muovere al fine di meglio regolamentare la circolazione veicolare e garantire in sicurezza il transito dei veicoli autorizzati in corrispondenza dell'intersezione Via dell'Artigianato - Via della Filanda;

- o Per l'intera durata delle opere dovrà altresì essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali (fatto salve eventuali motivazioni di carattere tecnico per le quali il transito dei pedoni determinerebbe il venir meno dei previsti standard di sicurezza); pertanto, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;
- o In relazione al precedente punto si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - ☛ Lungo la **S.S. 9 "Emilia"** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (in direzione Autostrada A1 "Milano - Bologna" - Piacenza) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da V.le Milano - cavalcavia -) giungano in corrispondenza dello svincolo per Area Artigianale "S.Grato". L'accesso all'area artigianale "S.Grato" sarà comunque possibile utilizzando l'immissione posta in corrispondenza dell'intersezione Via dei Maniscalchi - Via della Filanda) ;
 - ☛ In **Via dell'Artigianato** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso V.le Milano - cavalcavia direzione Centro Città) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'Area Artigianale "S.Grato") giungano all'intersezione con lo svincolo con la carreggiata Sud della S.S. 9 "Emilia";

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà obbligatoriamente farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Il medesimo soggetto dovrà altresì farsi carico di mantenere in perfetta efficienza gli elementi di segnaletica provvisoria all'uopo collocati lungo il tratto stradale oggetto dell'intervento; dovrà inoltre provvedere, nel rispetto di quanto disposto, ad adeguare l'assetto viabilistico al progredire delle attività avendo cura, in particolare, di ripristinare il normale assetto viario non appena si verifichino condizioni tali da consentire di farlo nel rispetto dei termini minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di **posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre

aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) ovvero a mezzo di segnali manuali da parte del personale, eventualmente incaricato del servizio di polizia stradale.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale

